



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 9.9.2022
COM(2022) 446 final

2022/0266 (NLE)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo

RELAZIONE

1. OGGETTO DELLA PROPOSTA

La presente proposta riguarda la decisione sulla posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea ("Corea"), dall'altra¹ ("l'accordo", le cui parti sono denominate "le parti") in riferimento alla prevista adozione della modifica degli allegati 10-A e 10-B ("la modifica") dell'accordo.

2. CONTESTO DELLA PROPOSTA

2.1. L'accordo di libero scambio tra l'UE e la Corea

L'accordo è il primo accordo commerciale di nuova generazione dell'Unione europea e anche il primo concluso con un paese asiatico. L'obiettivo dell'accordo è promuovere gli scambi bilaterali e la crescita economica nell'UE e in Corea.

L'accordo è stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011² ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015.

2.2. Il comitato per il commercio

L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce il comitato per il commercio. A norma dell'articolo 15.1, paragrafo 4, lettera c), dell'accordo il comitato per il commercio può esaminare le possibili modifiche dell'accordo o modificarne le disposizioni nei casi in esso espressamente previsti. L'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo stabilisce che, qualora il comitato per il commercio decida di modificare gli allegati, le appendici, i protocolli e le note dell'accordo, tale decisione può essere adottata dalle parti, fatta salva l'osservanza dei rispettivi obblighi e adempimenti di legge.

L'accordo stabilisce le norme relative alle indicazioni geografiche agli articoli da 10.18 a 10.26. A norma dell'articolo 10.24 dell'accordo, l'Unione europea e la Corea convengono di aggiungere indicazioni geografiche soggette a protezione agli allegati 10-A e 10-B secondo la procedura di cui all'articolo 10.25.

A norma dell'articolo 10.25, paragrafo 1, il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" ("gruppo di lavoro IG"), istituito a norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), sotto gli auspici del comitato per il commercio, può formulare raccomandazioni e adottare decisioni per consenso. A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, dell'accordo e dell'articolo 5, paragrafo 3, del regolamento interno del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche"³, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro IG e modificare gli allegati 10-A e 10-B a norma dell'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo.

¹ Accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 6).

² Decisione del Consiglio, del 16 settembre 2010, relativa alla firma, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 127 del 14.5.2011, pag. 1).

³ Decisione n. 1/2019 del gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" UE-Corea, del 17 settembre 2019, recante adozione del suo regolamento interno e decisione (UE) 2019/845 del Consiglio, del 17 maggio 2019, relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" istituito dall'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda l'adozione del suo regolamento interno (GU L 138 del 24.5.2019, pag. 84).

2.3. L'atto previsto del comitato per il commercio

Il 25 novembre 2021, nel quadro dell'8^a riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l'elenco delle indicazioni geografiche (IG) protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. Il comitato per il commercio, a norma dell'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo, può adottare una decisione per modificare gli allegati 10-A e 10-B ("l'atto previsto").

La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l'altro, nell'aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell'eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell'UE, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell'ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell'accordo con l'aggiunta di 43 IG dell'Unione europea e 41 IG coreane.

3. LA POSIZIONE DA ADOTTARE A NOME DELL'UNIONE

La proposta di decisione del Consiglio stabilisce la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio per quanto riguarda la modifica degli allegati 10-A e 10-B. La posizione si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso alla presente proposta di decisione del Consiglio.

I trattati attribuiscono all'Unione una competenza esclusiva per la politica commerciale comune, che comprende sia la politica commerciale autonoma dell'Unione sia la conclusione di accordi commerciali internazionali. L'atto previsto reca attuazione dell'accordo e l'adozione dell'atto previsto corrisponde agli obiettivi della politica commerciale dell'Unione.

4. BASE GIURIDICA

4.1. Base giuridica procedurale

4.1.1. Principi

L'articolo 218, paragrafo 9, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) prevede l'adozione di decisioni che stabiliscono *"le posizioni da adottare a nome dell'Unione in un organo istituito da un accordo, se tale organo deve adottare atti che hanno effetti giuridici, fatta eccezione per gli atti che integrano o modificano il quadro istituzionale dell'accordo"*.

Rientrano nel concetto di *"atti che hanno effetti giuridici"* gli atti che hanno effetti giuridici in forza delle norme di diritto internazionale disciplinanti l'organo in questione. Vi rientrano anche gli atti sprovvisti di carattere vincolante ai sensi del diritto internazionale ma che *"sono tali da incidere in modo determinante sul contenuto della normativa adottata dal legislatore dell'Unione"*⁴.

4.1.2. Applicazione al caso concreto

Il comitato per il commercio è un organo istituito dall'accordo. La decisione che il comitato per il commercio è chiamato ad adottare costituisce un atto avente effetti giuridici.

L'atto previsto avrà carattere vincolante nel diritto internazionale in conformità all'articolo 15.5, paragrafo 2, dell'accordo di libero scambio tra l'UE e la Corea.

L'atto previsto non integra né modifica il quadro istituzionale dell'accordo.

⁴ Sentenza della Corte di giustizia del 7 ottobre 2014, Germania contro Consiglio, C-399/12, ECLI:EU:C:2014:2258, punti 61-64.

La base giuridica procedurale della decisione proposta è pertanto l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

4.2. Base giuridica sostanziale

4.2.1. Principi

La base giuridica sostanziale delle decisioni di cui all'articolo 218, paragrafo 9, TFUE dipende essenzialmente dall'obiettivo e dal contenuto dell'atto previsto su cui dovrà prendersi posizione a nome dell'Unione. Se l'atto previsto persegue una duplice finalità o ha una doppia componente, una delle quali sia da considerarsi principale e l'altra solo accessoria, la decisione a norma dell'articolo 218, paragrafo 9, TFUE deve fondarsi su una sola base giuridica sostanziale, ossia su quella richiesta dalla finalità o dalla componente principale o preponderante.

4.2.2. Applicazione al caso concreto

L'obiettivo principale e il contenuto dell'atto previsto riguardano la politica commerciale comune. La base giuridica sostanziale della decisione proposta è pertanto l'articolo 207 del TFUE.

4.3. Conclusioni

La base giuridica della proposta di decisione deve essere costituita dall'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, TFUE, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9, TFUE.

5. PUBBLICAZIONE DELL'ATTO PREVISTO

L'atto del comitato per il commercio apporterà modifiche agli allegati 10-A e 10-B dell'accordo e deve pertanto essere pubblicato, dopo l'adozione, nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla posizione da adottare a nome dell'Unione europea in sede di comitato per il commercio dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 207, paragrafo 4, primo comma, in combinato disposto con l'articolo 218, paragrafo 9,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) L'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra ("l'accordo"), firmato il 6 ottobre 2010, è stato concluso dall'Unione con la decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio¹. È stato applicato in via provvisoria dal 1° luglio 2011² ed è entrato in vigore il 13 dicembre 2015³.
- (2) L'articolo 15.1 dell'accordo istituisce un comitato per il commercio comprendente rappresentanti dell'Unione e della Repubblica di Corea.
- (3) A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 1, lettera g), dell'accordo, il gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche" ("gruppo di lavoro IG") è istituito sotto gli auspici del comitato per il commercio.
- (4) Il 25 novembre 2021, nel quadro dell'8^a riunione del gruppo di lavoro IG, le parti hanno raggiunto un accordo per ampliare l'elenco delle indicazioni geografiche ("IG") protette di cui agli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. La modifica degli allegati 10-A e 10-B consiste, tra l'altro, nell'aggiornamento dei riferimenti legislativi, nell'eliminazione delle indicazioni geografiche non più protette nell'Unione, nella modifica di alcune indicazioni geografiche, in particolare in caso di modifica della denominazione, e nell'ampliamento del numero di indicazioni geografiche protette dagli allegati dell'accordo con l'aggiunta di 43 IG dell'Unione e 41 IG coreane.
- (5) A norma dell'articolo 15.3, paragrafo 5, dell'accordo, il comitato per il commercio può assumere il compito assegnato al gruppo di lavoro "Indicazioni geografiche".

¹ Decisione (UE) 2015/2169 del Consiglio, del 1° ottobre 2015, relativa alla conclusione dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 2).

² Avviso concernente l'applicazione provvisoria dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 168 del 28.6.2011, pag. 1).

³ Informazione relativa all'entrata in vigore dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra (GU L 307 del 25.11.2015, pag. 1).

- (6) A norma dell'articolo 12, paragrafo 2, dell'allegato della decisione n. 1 del comitato per il commercio, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio⁴, quest'ultimo può adottare decisioni mediante procedura scritta tra una riunione e l'altra, previo accordo di entrambe le parti.
- (7) In una delle prossime riunioni, o mediante procedura scritta, il comitato per il commercio dovrà adottare l'accordo raggiunto il 25 novembre 2021.
- (8) È quindi opportuno stabilire la posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio, perché la decisione vincolerà l'Unione.
- (9) Al fine di garantire la corretta attuazione della protezione delle IG nell'ambito dell'accordo, il comitato per il commercio dovrebbe aggiornare gli allegati 10-A e 10-B dell'accordo. La posizione dell'Unione in sede di comitato per il commercio dovrebbe basarsi sul progetto accluso alla presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

La posizione da adottare a nome dell'Unione in sede di comitato per il commercio istituito dall'articolo 15.1 dell'accordo di libero scambio tra l'Unione europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Corea, dall'altra, per quanto riguarda la modifica degli allegati 10-A e 10-B dell'accordo si basa sul progetto di decisione del comitato per il commercio accluso in allegato alla presente decisione.

Articolo 2

La decisione del comitato per il commercio è pubblicata nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 3

La Commissione è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio
Il presidente

⁴ Decisione n. 1 del Comitato per il commercio UE-Corea, del 23 dicembre 2011, sull'adozione del regolamento interno del Comitato per il commercio (GU L 58 dell'1.3.2013, pag. 9).